Banca Monte Pruno: una palestra per il Leto

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 8

Treni bloccati dalla frana Valle dell’Irno paralizzata

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 7

Costiera isolata e ancora spaccata in due Dopo la frana necessario piano sicurezza

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 5

Aeroporto, tassa d’imbarco adesso c’è l’emendamento

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 3

Le compagnie interessate allo scalo con i costi ridotti

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 1

CREDITO | Incontro con Carlo Cottarelli: capire l’economia per orientarsi nel presente. Mercoledì 25 novembre, ore 17.00, Confindustria Salerno

scritto da Marcella Villano | Novembre 18, 2026
Il prossimo mercoledì 25 novembre, alle ore 17.00, ospiteremo in sede Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale ed ex alto dirigente del Fondo Monetario Internazionale, per la presentazione del suo nuovo libro *L’economia facile. Risposte*

semplici per capire il mondo (Solferino, 2026).

L'autore ci guiderà in un percorso di alfabetizzazione finanziaria e civile, rispondendo ai grandi interrogativi della nostra quotidianità con un linguaggio chiaro, rigoroso e privo di tecnicismi.

Dalla gestione del risparmio personale e dei mutui alle dinamiche macroeconomiche che influenzano i salari, il debito pubblico e i mercati globali, l'incontro – organizzato in collaborazione con Banca di Credito Popolare e Arca Fondi SGR – offrirà spunti preziosi per orientarsi nel presente e fare scelte finanziarie più consapevoli.

Per esigenze organizzative vi invitiamo a confermare la partecipazione a m.villano@confindustria.sa.it



Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

AMBIENTE | Report settimanale 9-13 novembre 2026

scritto da Maria Rosaria Zappile | Novembre 18, 2026

recepimento della direttiva (UE) 2024/2881

Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto

del Governo n. 435).

In particolare, la Commissione Ambiente della Camera ha approvato, nella seduta del **28 ottobre 2026**, un parere favorevole con una condizione e osservazioni, mentre la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del **3 novembre 2026**, un parere favorevole con osservazioni.

I pareri presentano diversi elementi di interesse e recepiscono, con modalità e portata differenti, alcune delle proposte formulate da Confindustria nell'ambito dell'esame parlamentare, già rappresentate nella memoria depositata e ulteriormente approfondite nel corso delle interlocuzioni con i Ministeri competenti e con i referenti parlamentari, sia con riferimento alla disciplina della qualità dell'aria esterna (*outdoor*), sia relativamente alla nuova disciplina della qualità dell'aria negli ambienti interni (*indoor*).

1. **Disciplina della qualità dell'aria *outdoor***

Per quanto riguarda la parte ***outdoor***, il parere della Camera riprende diverse delle osservazioni formulate da Confindustria nella memoria parlamentare.

In particolare, risultano riprese:

- **Flessibilità nell'attuazione della direttiva (osservazione a)**: viene ripresa la nostra richiesta, relativa al pieno utilizzo delle clausole di flessibilità previste dalla direttiva, evitando l'introduzione di vincoli, standard o prescrizioni ulteriori rispetto a quelli necessari. Non è invece ripreso il riferimento alla necessità di fondare le misure incidenti sulle attività produttive su dati rappresentativi e sulla valutazione dell'effettivo contributo delle sorgenti emissive.
- **Unità territoriali di esposizione media (osservazione b)**: viene ripresa la nostra proposta di consentire aggregazioni di regioni adiacenti, in funzione delle

caratteristiche emissive, meteorologiche e territoriali.

- **Regime applicabile durante le proroghe (osservazione c)**: viene ripresa la nostra richiesta di chiarire il regime applicabile durante il periodo di proroga dei nuovi valori limite, soprattutto con riferimento alle procedure autorizzative e alle attività produttive, evitando effetti anticipati e non coordinati.
- **Flessibilità nella predisposizione dei piani (osservazione d)**: vengono riprese entrambe le nostre richieste di reintrodurre le clausole «*se del caso*» e «*per quanto possibile*», previste dalla direttiva.
- **Misure di limitazione o sospensione delle attività (osservazione f)**: viene ripresa la nostra richiesta di prevedere che tali misure siano individuate «*in funzione del caso singolo*», tenendo conto del contributo delle diverse sorgenti e verificandone efficacia e proporzionalità.
- **Impianti di trattamento dei rifiuti (osservazione g)**: viene ripresa la motivazione della nostra richiesta, relativa alla sovrapposizione con le disposizioni già vigenti, ma anziché proporre la soppressione della lettera d) dell'Allegato VIII, come avevamo chiesto, la Camera invita il Governo a valutarne la revisione.

Non risultano invece riprese le nostre richieste relative:

- **All'articolo 7, comma 12**, sulla necessità di circoscrivere e motivare gli obblighi di installazione e gestione delle stazioni di monitoraggio a carico degli operatori.
- **All'articolo 11**, sulla trasparenza, omogeneità e riproducibilità dei dati e delle metodologie utilizzati per gli inventari emissivi e le modellizzazioni, nonché sul confronto tecnico con i settori produttivi.
- **Agli articoli 16 e 18**, sul coinvolgimento stabile e strutturato delle associazioni rappresentative dei settori produttivi nella predisposizione e

nell’attuazione dei piani.

Rimane inoltre **non recepita espressamente** la nostra richiesta di chiarire che la sola localizzazione di un impianto in un’area caratterizzata dal superamento dei parametri di qualità dell’aria non possa giustificare l’imposizione di ulteriori prescrizioni a suo carico. Il tema trova soltanto un riscontro indiretto nei richiami alla proporzionalità delle misure e al contributo delle singole sorgenti.

Nel complesso, quindi, **il parere della Camera riprende una parte significativa delle proposte di Confindustria, soprattutto quelle relative alla flessibilità nell’attuazione della direttiva, alle proroghe e alla proporzionalità delle misure incidenti sulle attività produttive.**

Il parere del Senato, invece, non formula osservazioni specifiche sulla disciplina *outdoor*, concentrandosi esclusivamente sulle disposizioni relative alla qualità dell’aria *indoor*.

2. **Disciplina della qualità dell’aria *indoor***

Per quanto riguarda la disciplina ***indoor***, entrambi i pareri parlamentari recepiscono alcune delle principali criticità evidenziate da Confindustria, sia nella memoria che nella posizione comune condivisa con altre associazioni datoriali, pur prospettando soluzioni differenti.

Si ricorda che Confindustria aveva proposto, in via principale, la **soppressione del Titolo II e dei relativi Allegati XII-XVII**, evidenziando come la disciplina della qualità dell’aria indoor non costituisca un contenuto necessario del recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 e come le disposizioni previste dallo schema introducano un sistema di obblighi ulteriore rispetto a quello già disciplinato dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In subordine, Confindustria aveva richiesto la soppressione degli allegati tecnici e la revisione degli articoli 25 e 26, al fine di ricondurre la disciplina al quadro prevenzionistico vigente, evitando sovrapposizioni normative, nuovi obblighi e monitoraggi generalizzati non supportati da adeguate valutazioni tecniche, organizzative ed economiche e chiedendo un rinvio dell'esame della materia agli uffici competenti e nelle sedi istituzionali più opportune, previa un'adeguata analisi di impatto e il confronto con le parti sociali.

Il parere della Camera non accoglie la richiesta di soppressione della disciplina indoor, ma introduce una **condizione** che prevede:

- la modifica dell'articolo 26, demandando a un successivo decreto interministeriale l'individuazione dei valori di riferimento, dei criteri di valutazione e dei metodi di verifica della qualità dell'aria indoor nelle strutture sanitarie, negli edifici scolastici e nei locali adibiti a uffici;
- il posticipo al **1° gennaio 2030** dell'entrata in vigore della disciplina, originariamente prevista per il 1° gennaio 2028.

La soluzione proposta dalla Camera recepisce quindi parzialmente le preoccupazioni di Confindustria, prevedendo il rinvio della definizione degli aspetti tecnici e applicativi e concedendo un maggiore margine temporale per l'attuazione della disciplina. Non viene tuttavia accolta la richiesta di eliminare il nuovo impianto normativo, né viene espressamente previsto il suo pieno ricongiungimento alla disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Un differimento dell'applicazione della norma e il rinvio ad un successivo decreto, tuttavia, qualora fossero riproposti gli obblighi e i criteri previsti dallo schema, lascerebbero irrisolte le criticità segnalate da Confindustria, ponendo nuovi oneri a carico delle imprese.

Il parere del Senato risulta, invece, maggiormente aderente alle proposte di Confindustria e riprende sostanzialmente entrambe le soluzioni prospettate.

In particolare, con la **prima osservazione**, il Senato invita il Governo a valutare la soppressione del Titolo II e dei relativi Allegati XII-XVII, richiamando le principali criticità evidenziate da Confindustria: l'estraneità della disciplina indoor al contenuto necessario della direttiva, il rischio di introdurre un sistema autonomo rispetto al quadro prevenzionistico vigente, le sovrapposizioni normative, gli oneri applicativi e i possibili profili di eccesso rispetto ai limiti della delega legislativa. Viene inoltre richiamata l'assenza di dati puntuali sufficienti a dimostrare una criticità generalizzata della qualità dell'aria indoor tale da giustificare l'introduzione dei nuovi obblighi.

Con la **seconda osservazione**, in via subordinata, il Senato propone di sopprimere gli Allegati XII-XVII e rivedere gli articoli 25 e 26, prevedendo un rinvio alla disciplina di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro già contenuta nel d.lgs. n. 81/2008. Viene inoltre evidenziata la necessità di un'adeguata analisi di impatto, di un confronto strutturato con le parti sociali e dell'esclusione di monitoraggi generalizzati e misure non precedute da verifiche tecniche, organizzative ed economiche commisurate ai rischi concretamente presenti.

Nel complesso, il parere del Senato recepisce in maniera particolarmente significativa le proposte di Confindustria sulla disciplina indoor, sia con riferimento alla richiesta principale di soppressione del Titolo II e dei relativi allegati, sia rispetto alla soluzione subordinata di ricondurre la materia al quadro normativo già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I pareri parlamentari rappresentano un **segnale di attenzione verso alcune delle proposte formulate da Confindustria** nel

corso dell'iter di esame dello schema di decreto legislativo.

In particolare, il parere della Camera valorizza diverse richieste relative alla disciplina *outdoor*, mentre quello del Senato recepisce in misura significativa le osservazioni riguardanti la disciplina *indoor*, sulla quale permangono le maggiori criticità per il sistema produttivo.

Resta naturalmente da verificare in quale misura il Governo terrà conto delle condizioni e delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nella predisposizione del testo definitivo del decreto legislativo.

Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi dell'*iter*, in vista dell'adozione e della successiva pubblicazione del decreto legislativo.

In allegato i due pareri e la memoria parlamentare di Confindustria.

DL Ambiente – Aggiornamento

Facciamo seguito a quanto comunicato con il Resoconto settimanale Ambiente del 2-6 novembre 2026 per fornirvi un **aggiornamento sui lavori parlamentari relativi al DL c.d. Ambiente**.

La Commissione Ambiente della Camera ha avviato le votazioni degli emendamenti, senza approvare, al momento, alcuna modifica al testo.

Nel corso della seduta sono state infatti respinte le proposte sulle quali è stato espresso parere contrario, mentre sono state accantonate quelle su cui saranno svolti maggiori approfondimenti.

Con riferimento alle proposte di nostro interesse, segnaliamo che:

- risultano **accantonate** le proposte in materia di

trasporto marittimo dei rifiuti, riutilizzo delle acque nel settore industriale, semplificazione degli obblighi di rendicontazione della plastica e in tema di **bonifiche**;

- è stata **ritirata**, a seguito del parere contrario del Governo, la proposta relativa **alla gassificazione e pirolisi degli scarti da riciclo nei siti AIA;**
- sono state dichiarate **inammissibili** le proposte riguardanti le modifiche al **regolamento n. 45/2023 in materia di bonifiche e le attività estrattive di interesse strategico nelle aree percorse dal fuoco**.

La Commissione riprenderà l'esame martedì 17 novembre, con l'obiettivo di concludere le votazioni nella stessa giornata e consentire l'approdo del provvedimento in Aula, previsto per mercoledì 18 novembre.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

Approvazione DDL Coltivaitalia – Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento EUDR

Lo scorso 4 novembre è stato approvato in via definitiva il testo del DdL c.d. "Coltivaitalia", recante *Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.* Il provvedimento è attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse, segnaliamo, in particolare, l'**articolo 29**, che conferisce al Governo una **delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

In particolare, il **comma 1** prevede che il Governo adotti, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge**, uno o più decreti legislativi, nel rispetto delle competenze

costituzionali delle regioni e secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234/2012.

Il **comma 2** individua i **principi e criteri direttivi specifici** ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012. In particolare, le disposizioni riguardano:

- **Autorità nazionale competente:** individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) l'autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento EUDR, che si avvale delle autorità competenti in materia di controlli per l'adempimento dei relativi obblighi.
- **Cooperazione con le autorità doganali:** definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione ed esportazione, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento EUDR.
- **Assistenza tecnica e strumenti informativi:** definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti informativi previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento, nonché le modalità per affidarne la prestazione anche a soggetti privati.
- **Sistema sanzionatorio:** prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 dell'EUDR. Sono comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi ottenuti dall'operatore o dal commerciante e sanzioni interdittive.
- **Misure provvisorie e diffida:** prevedere misure provvisorie, ai sensi dell'articolo 23 dell'EUDR, per impedire l'immissione, la messa a disposizione sul mercato o l'esportazione dei prodotti interessati

oggetto di indagine. È inoltre prevista la possibilità per l'organo di controllo incaricato, in presenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante per consentire l'adozione delle necessarie misure correttive.

- **Modalità di controllo:** attuare le disposizioni relative ai controlli sugli operatori, sugli operatori a valle e sui commercianti, tenendo conto della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, nel rispetto del principio del minor aggravio per il soggetto controllato. Dovranno inoltre essere assicurati tempi procedurali adeguati e il rispetto del contraddittorio, prevedendo la definizione, mediante decreto interministeriale delle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e controllo.
- **Misure correttive:** individuare, in attuazione dell'articolo 24 dell'EUDR, misure correttive adeguate e proporzionate che l'autorità competente può imporre agli operatori in caso di non conformità. Dovranno essere definiti anche i termini per la loro adozione e le modalità di applicazione forzosa delle misure correttive in caso di mancata adozione o di non conformità persistente.
- **Coordinamento istituzionale:** individuare forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali chiamati a collaborare nell'attuazione del regolamento, in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinamento dovrà coinvolgere anche i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime interessate dall'EUDR.
- **Rafforzamento organizzativo del MASAF:** prevedere, in attuazione dell'art. 14, paragrafo 4, dell'EUDR, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura.
- **Costi dei controlli:** prevedere la possibilità per

l’autorità competente di porre a carico degli operatori o dei commercianti, in caso di non conformità, la totalità dei costi sostenuti per le attività di controllo, compresi quelli relativi a prove, magazzinaggio, verifiche e analisi dei prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive.

- **Accertamento delle violazioni:** individuare una o più autorità competenti per l’accertamento delle violazioni degli obblighi posti a carico degli operatori e dei commercianti e per la ricezione dei relativi rapporti, ai sensi della legge n. 689/1981.
- **Tutela dei soggetti segnalanti:** prevedere misure volte a tutelare l’identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o svolgono indagini per verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.
- **Coordinamento con la normativa sul legno:** prevedere, per il periodo transitorio stabilito dal regolamento, forme di coordinamento tra le misure di attuazione dei regolamenti (UE) 2023/1115 (EUDR), (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché il mantenimento del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati.

Il **comma 3** disciplina le **modalità di adozione dei decreti legislativi**, mentre i **commi 4 e 5 recano le disposizioni di carattere finanziario**. In particolare, per l’adeguamento organizzativo del MASAF previsto dalla lettera i), sono stanziati 1.711.206 euro per il 2027 e 2.424.411 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per l’attuazione degli altri criteri direttivi richiamati dal comma 5, le amministrazioni competenti dovranno invece utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il testo approvato il 4 novembre u.s. è disponibile in allegato.

ANGA – Servizi di supporto RENTRI: Aggiornamento

L'Albo nazionale gestori ambientali informa che, in vista dell'applicazione della Decisione Delegata (UE) 2025/934, **i nuovi codici EER per i rifiuti di batterie saranno resi disponibili agli operatori che utilizzano i servizi di supporto a partire dalla giornata del 3 dicembre 2026**, così da consentire le attività preparatorie necessarie e facilitare il passaggio al nuovo sistema di classificazione.

Resta ferma la responsabilità degli operatori di utilizzare i nuovi codici esclusivamente a decorrere dal 9 dicembre 2026, data di applicazione prevista dalla Decisione Delegata (UE) 2025/934.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare n.8 del 23 luglio 2026 dell'ANGA sull'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, disponibile anche in allegato.

EUDR – Aggiornamento

Segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato un documento contenente indicazioni sulle **procedure da seguire in caso di temporanea indisponibilità del Sistema di informazione EUDR,** che potrebbe impedire la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e la generazione dei relativi numeri di riferimento.

Maggiori dettagli, insieme al citato documento, sono disponibili al seguente **link**.

Settore idrico – La Commissione prepara un piano d'azione per la digitalizzazione

Il 9 novembre u.s. la Commissaria europea *Jessika Roswall* ha tenuto una tavola rotonda con gli stakeholder sul futuro piano

d’azione per la digitalizzazione del settore idrico, una delle iniziative previste dalla Strategia europea per la resilienza idrica.

Il piano mira a migliorare l’efficienza nella gestione delle risorse idriche attraverso strumenti digitali, affrontando criticità quali la frammentazione dei dati, la scarsa interoperabilità dei sistemi e la carenza di competenze digitali. Tra le possibili misure figura anche la promozione di sistemi di misurazione intelligente (*smart metering*).

L’adozione del piano d’azione è prevista per la prima metà del 2027.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

_messddl 2015__450329 192-Circ08_23.07.2026 Contingency Arrangement Memoria Confindustria schema di decreto qualità dell’aria_18.09.2026 Parere approvato Commissione VIII Parere Commissione 8^

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842(**m.zappile@confindustria.sa.it**)

AMBIENTE | Roadshow CONAI 2026 | Webinar “Batterie – Le nuove norme di adeguamento al Regolamento UE 2023/1542” –

18 novembre 2026, ore 10.00

scritto da Maria Rosaria Zappile | Novembre 18, 2026
Nell'ambito del **Roadshow CONAI 2026**, segnaliamo il webinar di approfondimento rivolto alle imprese associate, dedicato alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, in adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542 in materia di **batterie e rifiuti di batterie.**

L'incontro rappresenta un'importante occasione per approfondire i nuovi obblighi e gli adempimenti a carico delle imprese, con particolare riferimento alle categorie di batterie, ai requisiti per l'immissione sul mercato, alla dichiarazione di conformità, agli obblighi di dovuta diligenza, alla responsabilità estesa del produttore e alle nuove disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti.

Saranno inoltre esaminate le novità relative alla classificazione dei rifiuti di batterie e all'introduzione dei nuovi codici dell'Elenco europeo dei rifiuti.

Dettagli dell'iniziativa

- **Titolo:** Batterie – Le nuove norme di adeguamento al Regolamento UE 2023/1542
- **Data:** mercoledì 18 novembre 2026
- **Orario:** 10.00 – 12.00
- **Iscrizione al seguente link:** https://bit.ly/webinar18112026

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile 089.200842 m.zappile@confindustria.sa.it)

SICUREZZA | Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Dlgs 7 ottobre 2026, n. 179. Articolo 42 – Primo commento

scritto da Francesco Cotini | Novembre 18, 2026

Premessa

Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ("Regolamento IA" o "AI Act"), attraverso, in particolare, la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.

Nonostante il Regolamento 2024/1689, nello stabilire regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, contenga molti riferimenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (a cominciare dal considerando 9), nel testo originario del decreto legislativo non c'era alcuna disposizione specifica sulla tutela della salute e sicurezza.

Solamente nel parere parlamentare delle Commissioni IX e X è comparsa l'indicazione di "integrare lo schema di decreto con una disposizione generale che disciplini l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, nel quadro della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008".

L’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale possono determinare nuovi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori o modificare quelli già esistenti. Tali rischi, se presenti, devono essere considerati nell’ambito della valutazione prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto specificato dall’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026. Questo non contrasta con il fatto che possa essere un potente strumento di prevenzione dei rischi[1].

Da un lato, va ricordato, infatti, che secondo la legge 132/2025 (art. 11) “l’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea”. Ovviamente, “l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali”.

Dall’altro va sottolineata la cautela del legislatore che, nel Dlgs 160/2026, ha introdotto (anche ai fini del Dlgs 231/2001, con il nuovo art. 25-vicies[2]) il reato di “omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi” (art. 437-bis c.p.), con particolare riferimento alla condotta di chi “intenzionalmente omette di adottare misure di sorveglianza umana”[3]. Viene quindi sanzionata l’omissione dolosa dell’obbligo di sorveglianza umana, relativamente ai sistemi di IA ad alto rischio laddove da questa sia derivato un pericolo per la vita (va segnalato che nella legge delega era originariamente richiesto espressamente che il pericolo fosse concreto, con conseguenti dubbi interpretativi sui rapporti tra la delega e la sua attuazione, che non contempla questa specificazione)[4]. Il datore di lavoro è infatti interessato dal quarto comma quale “utilizzatore professionale”, e non è

quindi imputabile né per colpa grave né, si ritiene, per dolo eventuale. Nonostante il significativo inserimento dopo l'art. 437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), il nuovo reato non è specificamente riferito alla violazione degli obblighi di salute e sicurezza, ma può assumere rilevanza anche in tale ambito qualora la mancata adozione di sistemi di controllo di una di IA introdotta per funzioni di sicurezza aziendale determini un pericolo (non necessariamente un evento) per la vita dei lavoratori.

Anche ai fini della questione della valutazione dei rischi va rilevato che, nelle ipotesi previste dall'art. 41[5], laddove il datore di lavoro si avvalga di sistemi di IA, "la decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo"[6].

Accanto alla cd riserva di umanità, la giurisprudenza si è anche soffermata sul tema della conoscenza, da parte dell'utilizzatore della IA e del destinatario delle sue decisioni, della conoscenza/conoscibilità del percorso motivazionale seguito dalla IA[7].

Si tratta di un principio che pone delicati problemi laddove il datore di lavoro non sia in possesso del codice sorgente, del processo di ragionamento del modello IA o del modello matematico impiegato[8]. Secondo l'art. 41, comma 3, "il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati"[9].

Il diritto del lavoratore alla motivazione intelligibile e ai principali parametri considerati (art. 41, comma 3) non potrà essere paralizzato dall'eccezione di segreto industriale[10]. Una diversa lettura svuoterebbe di contenuto la garanzia e si

porrebbe in contrasto con l'art. 15, par. 1, lett. h), GDPR. Il datore di lavoro non sembra, ovviamente, tenuto a rivelare il codice sorgente o altro, ma deve poter dare la motivazione relativa alla decisione adottata, in modo comprensibile, così bilanciando la tutela del segreto industriale con l'effettività del diritto del lavoratore a conoscere le ragioni della decisione stessa[11].

Articolo 42

Per effetto della indicazione parlamentare, nel testo finale del Dlgs 179/2026 è stato introdotto l'articolo 42 (Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il primo comma attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) il compito di assicurare "il coordinamento delle misure volte a garantire che l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

Si tratta di una previsione piuttosto generale, in quanto non chiarisce quali siano le misure da coordinare e le garanzie da assicurare. Posto che si tratta di una iniziativa di coordinamento non sembra che possa condizionare l'efficacia immediata degli obblighi previsti nei commi successivi.

Nel secondo comma si prevede che "l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008".

Per quanto non si tratti di una disposizione generale che introduce un obbligo assoluto di valutazione, la specificazione dei casi nei quali subentra l'obbligo valutativo è di tale ampiezza da impedire una lettura riduttiva della norma.

Occorre quindi verificare se l'utilizzo dei sistemi di IA determini nuovi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori o modifichi quelli precedentemente valutati. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, si rende necessaria la rielaborazione della valutazione e il conseguente aggiornamento del DVR, secondo le modalità e i termini stabiliti da quella disposizione. Per i sistemi già in uso, deve essere verificata l'adeguatezza della valutazione esistente rispetto ai rischi effettivamente presenti.

Analizzando le ipotesi troviamo infatti che i sistemi di intelligenza artificiale da valutare sono quelli che incidono:

1. a) sull'organizzazione del lavoro
2. b) sui ritmi produttivi
3. c) sulle modalità di esecuzione della prestazione
4. d) sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza (sul lavoro)

Va premessa la distinzione tra la valutazione della rischiosità della IA secondo il Regolamento UE 2024/1689 come sistema «ad alto rischio» o meno e la valutazione ai sensi del Dlgs 81/2008: si tratta di due valutazioni differenti, da coordinare senza automatismi, posto che i parametri di riferimento sono differenti. Il Ministero del lavoro evidenzia che l'introduzione di un sistema di IA "può richiedere l'aggiornamento del DVR per valutare eventuali impatti"[12].

Deve ritenersi, quindi, che la classificazione di un sistema IA come non ad alto rischio non esclude la necessità di valutarne gli eventuali rischi lavorativi, mentre la

classificazione ad alto rischio non determina automaticamente l’obbligo di rielaborare il DVR.

In via generale, la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sembra poter essere declinata secondo alcuni punti cardine, tenendo conto delle tradizionali indicazioni degli artt. 28 e 29 del Dlgs 81/2008 e degli artt. 41 e 42 del Dlgs 179/2026, anche alla luce delle indicazioni del DM 180/2025 e della documentazione EU-OSHA.

La valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe essere effettuata attraverso un percorso articolato in diverse fasi, a partire dall’individuazione e dal censimento dei sistemi di IA utilizzati dall’impresa, delle relative finalità, delle funzioni svolte e dei processi aziendali interessati.

Successivamente, occorrerebbe analizzare le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei sistemi, considerando, in particolare, il grado di autonomia, l’affidabilità, la possibilità di errori, la capacità di evoluzione nel tempo, la qualità dei dati utilizzati e il ruolo dell’intervento umano.

Un’attenzione specifica dovrebbe essere riservata agli effetti dell’introduzione dell’IA sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle mansioni e sulle modalità di esecuzione delle attività lavorative, individuando i lavoratori e i gruppi professionali coinvolti, nonché le eventuali condizioni di particolare esposizione.

Sulla base di tale analisi, si dovrebbe procedere – anche sulla base delle indicazioni fornite dai produttori e fornitori dei sistemi di IA – all’identificazione dei pericoli e dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli di natura fisica, ergonomica, cognitiva, organizzativa e psicosociale, e alla conseguente valutazione dei rischi, tenendo conto delle condizioni di esposizione, della probabilità e della gravità dei possibili

danni e dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione già adottate.

Il collegamento tra IA e risposta alle sue sollecitazioni può spostare l’attenzione su potenziali rischi psicofisici, quali l’ansia da monitoraggio, sovraccarico cognitivo, riduzione delle competenze per eccessivo affidamento alla tecnologia.

Nell’ambito della valutazione assumerebbe inoltre particolare rilevanza la verifica dell’effettività del controllo umano sui sistemi di IA, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere eventuali errori o comportamenti pericolosi, intervenire tempestivamente e correggere o interrompere il funzionamento del sistema.

All’esito della valutazione, dovrebbero essere individuate le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per eliminare o ridurre i rischi, valutandone anche l’eventuale livello residuo. Il processo dovrebbe inoltre prevedere il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché adeguate attività di informazione e formazione sui rischi specifici connessi all’utilizzo dell’IA, sui limiti dei sistemi e sulle procedure di sicurezza.

Infine, considerata la possibile evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei loro effetti sulle condizioni di lavoro, sarebbe opportuno prevedere un monitoraggio periodico del loro funzionamento e dell’efficacia delle misure adottate, al fine di individuare tempestivamente eventuali nuovi rischi o modifiche di quelli esistenti e verificare la necessità di aggiornare la valutazione ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008.

Ci riserviamo ovviamente di tornare sugli aspetti relativi alla valutazione dei rischi alla luce di successive precisazioni che dovessero essere rese da parte degli enti competenti, tenendo in considerazione anche la eventuale normazione volontaria.

Da ultimo si evidenzia che un riferimento significativo per la valutazione dei rischi derivanti dall'intelligenza artificiale è costituito dal Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine[13], il cui allegato III, parte B, principi generali, punto 1, richiede espressamente al fabbricante di considerare, nella valutazione dei rischi, anche i pericoli prevedibili che possono manifestarsi durante il ciclo di vita della macchina a causa dell'evoluzione del suo comportamento o della sua logica integralmente o parzialmente autoevolutivi. Questa previsione evidenzia una peculiarità dei sistemi di IA ed una rilevante criticità per il datore di lavoro: la possibilità che il loro comportamento evolva nel tempo secondo indicazioni non fornite o conosciute dal datore di lavoro[14].

La capacità di evoluzione del comportamento dei sistemi dotati di AI costituisce, dunque, un elemento da considerare nella valutazione dei rischi lavorativi quando può incidere sulla salute e sicurezza degli operatori, tenendo conto delle caratteristiche della macchina, delle informazioni fornite dal fabbricante e delle concrete modalità di utilizzo.

Nell'ambito della valutazione dei rischi, le decisioni autonome della AI possono essere controllate mediante ulteriori processi continui di controllo che condizionino il cambiamento alla decisione umana (Human in the loop), ovvero che inibiscano l'apprendimento, ad esempio, gestendo manualmente la frequenza e il contenuto degli aggiornamenti da parte del fornitore della IA e monitorando in continuo i cambiamenti adottati per analizzare possibili anomalie. Ancora, prevedendo sistemi di blocco immediato in caso di comportamento anomalo, anche attraverso circuiti ridondanti di controllo o segmentazione della rete aziendale rispetto all'esterno.

Aspetto di evidente criticità.

Il terzo comma sottolinea l'importanza di "un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi

specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate”.

Si tratta di un obbligo particolarmente incisivo richiamato in tutte le fonti comunitarie e nazionali (a partire dagli artt. 4 e 26 dell’AI act). L’obbligo riguarda, ovviamente, i rischi specifici per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’utilizzo dei sistemi IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate[15].

Occorre pertanto verificare, in relazione alle caratteristiche dei sistemi introdotti, alle mansioni interessate e ai rischi individuati, la necessità di integrare o aggiornare i percorsi formativi e informativi previsti dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008.

Il quarto comma prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.

Anche in questo caso, si fa riserva di tornare sul tema alla luce dei provvedimenti che dovessero essere adottati dagli enti richiamati.

Entrata in vigore

Il provvedimento è immediatamente applicativo, decorsa la normale vacatio legis di quindici giorni. Per cui è entrato in vigore il 23 ottobre 2026, essendo stato pubblicato nella GU dell’8 ottobre 2026.

Questo vuol dire che l’attualità dell’entrata in vigore dell’obbligo valutativo ai fini di salute e sicurezza sul

lavoro e del reato ex art. 437bis i non coincidono con i diversi termini previsti da altre norme comunitarie riferiti ad alcuni obblighi, ponendo evidenti problemi di coordinamento. Ad esempio, quelli specifici per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III, compresi quelli relativi alla gestione dei rischi dell'articolo 9, saranno applicabili dal 2 dicembre 2027[16] e le disposizioni relative a quelli classificati ai sensi dell'art. 6, par. 1, e dell'allegato I entreranno in vigore il 2 agosto 2028.

La diversa decorrenza delle disposizioni nazionali e degli obblighi europei relativi ai sistemi IA ad alto rischio determina problemi di coordinamento, particolarmente rilevanti rispetto all'articolo 437-bis c.p., già in vigore dal 30 settembre 2026. Si pone, infatti, la questione dell'individuazione delle misure di sorveglianza umana la cui omissione può assumere rilevanza penale prima dell'applicazione degli specifici obblighi previsti dagli articoli 14 e 26 dell'AI Act. Tale questione deve essere esaminata alla luce del principio di legalità e delle disposizioni già applicabili, senza poter automaticamente anticipare l'efficacia degli obblighi europei differiti.

Rinvio

Ci riserviamo di tornare sul tema dell'impatto dell'uso di IA ai fini di salute e sicurezza alla luce dei necessari ulteriori approfondimenti e delle indicazioni che potranno pervenire dagli enti e istituti competenti.

---

[1] Significativo il Report OSHA Artificial intelligence for worker management: implications for occupational safety and health che, ai punti 2.1 e 2.2, descrive rischi ed opportunità della IA.

[2] Con conseguente opportuna rivisitazione del modello di organizzazione

[3] La sorveglianza va progettata come procedura documentata e verificabile

[4] Gli articoli 14 e 26 dell'IA Act indicano le modalità della sorveglianza.

[5] L'articolo 41 delimita la riserva della decisione umana alle decisioni finali riguardanti costituzione, modificazione e risoluzione del rapporto di lavoro, comprese valutazioni delle prestazioni e provvedimenti disciplinari; esclude da tale specifica previsione le attività di ricerca e selezione delle candidature, ferma restando l'applicazione dell'articolo 22 GDPR; stabilisce che il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al divieto; prevede la nullità del licenziamento e delle altre decisioni adottate in violazione del comma 1.

[6] Sulle cautele e sul contemperamento dei diritti, con riferimento che ben possono essere riferiti anche all'uso della IA nel rapporto di lavoro, da ultimo, v. TAR Roma, sent. n. 11961/2026.

[7] Consiglio di Stato, sent. n. 4520/2026 che richiama anche le garanzie previste dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) sulla "la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento".

[8] La decisione definitiva riservata all'uomo dovrebbe, infatti, essere fondata sulla piena conoscenza dell'iter seguito dall'IA.

[9] Obbligo previsto anche negli artt. 13, 15 e 22 del GDPR

[10] V. art. 1-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/1997, da

coordinare con il comma 8 sulla deroga in caso di segreto industriale e con gli obblighi del GDPR (artt. 15 e 22).

[11] V. Corte giustizia, C 203-22, Dun&Bradstreet Austria, relativa al diritto di accesso alle informazioni sui processi decisionali automatizzati disciplinati dall'articolo 22 GDPR

[12] Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro, Decreto Ministero del lavoro n. 180 del 17 dicembre 2025

[13] In vigore dal 20 gennaio 2027

[14] I primi commentatori (v. Barbara Gabrielli, Intelligenza artificiale e sicurezza, in Norme e tributi plus, 22 settembre 2026) evidenziano anche le modifiche apportare dal regolamento (UE) 2026/1744 al cd regolamento macchine, che hanno spostato il complesso normativo del regolamento (UE) 2023/1230 dalla sezione A alla sezione B dell'allegato I e hanno riscritto l'articolo 2, paragrafo 2 (per cui ai sistemi ad alto rischio relativi a prodotti della sezione B si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60-bis e gli articoli da 102 a 112 e agli algoritmi impiegati come componenti di sicurezza delle macchine gli obblighi del Capo III, compreso l'articolo 14 sulla sorveglianza umana, non si applicano: i requisiti confluiranno nell'allegato III del regolamento macchine con atti delegati applicabili entro il 2 agosto 2028).

[15] Altro sono i generali percorsi di alfabetizzazione sulla IA

[16] Articolo 113, terzo comma, lettera c), punto i), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744. Si tratta dei "sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale

o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro".

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

ENERGIA | Evento "Energia e competitività delle PMI: dall'autoconsumo alla flessibilità" Mercoledì 2 dicembre pv, ore 9.30, Confindustria – Roma

scritto da Marcella Villano | Novembre 18, 2026

Il prossimo mercoledì 2 dicembre, alle ore 9.30, si terrà a Roma, presso la Sala A di Confindustria, l'evento *«Energia e competitività delle PMI: dall'autoconsumo alla flessibilità»*, organizzato in collaborazione con la Federazione ANIE.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di approfondimento sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie energetiche per rafforzare la competitività delle

piccole e medie imprese, attraverso una gestione più efficiente e sostenibile dell'energia.

Nel corso dell'evento sarà presentata una guida realizzata da ANIE, dedicata alle potenzialità dell'integrazione tra impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e soluzioni intelligenti di gestione dell'energia, con particolare attenzione alla riduzione dei costi, all'autoconsumo e alle opportunità offerte dai servizi di flessibilità.

Il programma – che alleghiamo – prevede, inoltre, la presentazione di casi applicativi e una tavola rotonda dedicata al ruolo delle PMI nel sistema elettrico.

Considerata la rilevanza dei temi trattati, vi invitiamo a partecipare, iscrivendovi al link.

Programma Energia e competitività delle PMI

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)